



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BARBOLINI, BASTICO, GHEDINI,  
INCOSTANTE, MERCATALI, PIGNEDOLI, SANGALLI,  
VITALI, ZAVOLI e PINOTTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2008**

Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 118, terzo comma,  
della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza  
e funzioni di polizia locale

ONOREVOLI SENATORI. – La sicurezza ordinaria delle città, spesso indicata come «sicurezza urbana», dalla metà degli anni Novanta, si è imposta come un fattore acuto di criticità nell'opinione pubblica, avvertita soprattutto tra le categorie più deboli come una vera priorità, anche a seguito dei rilevanti cambiamenti intervenuti riguardo la composizione sociale delle comunità, le trasformazioni economiche e del costume, e l'impatto dell'immigrazione e della multiculturalità. Conseguentemente, da anni, e ancor più oggi, il tema è sempre al primo o secondo posto nelle preoccupazioni dei cittadini, che individuano nei sindaci gli interlocutori principali per le loro domande di sicurezza, anche se nella quotidianità le risposte auspiccate possono realizzarsi solo come riflesso di un concorso e collaborazione tra tutte le istituzioni competenti in materia di tutela dell'ordine pubblico e di contrasto alla criminalità operanti sul territorio. Occorre dunque avere consapevolezza che la questione «sicurezza urbana» costituisce ormai un fattore strutturale da assumere stabilmente nella politica di governo, locale e nazionale. Per questo si rende necessaria anche una appropriata innovazione delle norme di riferimento.

Il disegno di legge in oggetto raccoglie coerentemente gli esiti più recenti di un ampio confronto avviatosi per iniziativa del *Forum* italiano per la sicurezza urbana dal 2001, e poi proseguito con il coinvolgimento di Anci (Associazione nazionale dei comuni italiani), Upi (Unione delle province d'Italia) e regioni, organizzazioni sindacali e professionali della polizia locale, e, nell'ultima legislatura, dello stesso Ministero dell'interno. Il disegno di legge, attuativo dell'articolo 118 della Costituzione, intende dare risposta

a due esigenze. Quella di definire formalmente ed efficacemente le modalità di collaborazione tra Stato, Regioni ed Enti locali in materia di sicurezza e quella di definire gli elementi essenziali della funzione di Polizia locale e del suo esercizio ai fini del coordinamento tra Polizia locale e Forze di polizia dello Stato. In proposito va ricordato che due analoghi progetti di legge, frutto dello stesso percorso, furono presentati già nella XV legislatura sia alla Camera (onorevole Incostante e altri atto Camera n. 883) sia al Senato (senatore Barbolini e altri atto Senato n. 356) e che lo stesso progetto presentato dal senatore Saia e altri (atto Senato n. 1436) riprendeva in molti punti il testo adottato nel 2003 da ANCI, UPI e Regioni. Nello stesso spirito, anche in questo avvio della XVI Legislatura il testo del disegno di legge viene presentato in entrambe le Camere.

Tra i passaggi più rilevanti del percorso di confronto richiamato si segnalano per importanza:

a) l'inserimento all'ordine del giorno del 10 maggio 2007, dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, del tema della sicurezza pubblica con cui si confermava il disegno di legge elaborato nel 2003 assieme ad Anci e Upi «Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale, e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza» aggiornandolo, d'intesa con i rappresentanti di comuni e province, in alcuni punti;

b) l'avvio della discussione in Commissione affari costituzionali del Senato (1° agosto 2007) dei disegni di legge in materia di sicurezza e polizia locale aventi come relatori i senatori Barbolini e Saia;

c) la costituzione, con decreto del Ministro dell'interno del 10 settembre 2007 di un Gruppo di lavoro tra Ministero e Regioni, poi integrato con la partecipazione di rappresentanti dell'Anci e dell'Upi, avente il compito di elaborare un testo condiviso «in attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale» a partire dal testo adottato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome. Tale attività si concludeva con la fine della legislatura dopo aver predisposto un testo tecnico condiviso di 13 articoli formalmente trasmesso dal Ministero dell'interno al Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 25 marzo 2008 e avente per oggetto la prima parte del disegno di legge delle Regioni, ovvero le norme di collaborazione tra Stato, regioni ed enti locali, nonché la definizione della funzione di polizia locale;

d) l'adozione, per iniziativa del *Forum* italiano per la sicurezza urbana, di una dichiarazione congiunta «La polizia locale oggi» approvata il 5 ottobre 2007 da oltre seicento delegati in rappresentanza di tutte le associazioni sindacali (Cgil, Cisl, Uil, Sulpm) e professionali (Anvu, Ancupm, Circolo dei 13, Marcopolo) della polizia locale a cui hanno successivamente dato la loro adesione anche Anci, Upi e Regioni. Una dichiarazione che ha permesso per la prima volta di arrivare ad una definizione condivisa del ruolo della polizia locale nel contesto attuale.

L'articolato che viene qui di seguito presentato ha dunque come obiettivo quello di non disperdere tutto il lavoro fin qui svolto e di riprendere il lavoro parlamentare a partire da un testo che segna il punto più avanzato di condivisione raggiunto in questi anni. Esso è dunque costituito, nel titolo e nei primi 13 articoli, dal testo tecnico elaborato dal Gruppo di lavoro costituito presso il Ministero dell'interno, e, per i restanti articoli, aventi per oggetto le modalità di esercizio della funzione di polizia locale, dal testo

adottato dalle regioni d'intesa con Anci e Upi, nel maggio 2007 arricchito in questa formulazione da due nuove disposizioni. La prima riguarda l'opportunità di indicare con legge nazionale l'articolazione della funzione di polizia locale (articolo 15, comma 6) soprattutto ai fini della necessaria collaborazione con le Forze di polizia dello Stato. La seconda intende chiarire che la polizia locale può essere dotata di tutti gli strumenti di protezione ritenuti necessari per salvaguardarne l'incolumità, sottraendo questo tema ad una inutile disputa politico-ideologica (articolo 18, comma 3).

Il disegno di legge proposto si fonda e trae legittimità da quattro principi costituzionali: la competenza dello Stato in materia di ordine e sicurezza pubblica (articolo 117 della Costituzione); la competenza legislativa delle Regioni in materia di polizia amministrativa (articolo 117 della Costituzione); la previsione di una legge nazionale di coordinamento tra le due materie (articolo 118 della Costituzione); la disciplina statale delle funzioni essenziali dei comuni, nelle quali viene ricompresa la funzione di «polizia locale» (articolo 117 della Costituzione). In particolare, per quanto riguarda l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, la proposta si configura come attuativa della Costituzione.

La prima parte del disegno di legge riguarda fundamentalmente i rapporti tra comuni, province, regioni e Stato con la finalità di realizzare una efficace collaborazione in materia di sicurezza ordinaria delle città e del territorio, mentre la seconda riguarda il coordinamento tra Forze di polizia dello Stato e polizia locale, ovvero il tema più specifico del coordinamento tra sicurezza pubblica e polizia amministrativa.

Gli elementi caratterizzanti la prima parte del disegno di legge sono: la definizione delle «politiche nazionali della sicurezza», «delle politiche locali per la sicurezza» e delle «politiche integrate» (articolo 2); l'individuazione degli «accordi» tra Stato, regioni ed autonomie locali come strumento speci-

fico della cooperazione interistituzionale (articolo 4); l'oggetto, le modalità di stipula e le modalità di attuazione degli accordi (articoli 5, 6, 7, 8 e 9); le modalità ordinarie di cooperazione tra Stato, comuni e province (articolo 10); la previsione di una Conferenza regionale in materia di sicurezza integrata ai fini del coordinamento tra Stato e Regioni (articolo 11); la costituzione di un Osservatorio nazionale delle politiche di sicurezza integrate quale strumento tecnico unitario di comuni, province, regioni e stato (articolo 12).

Stabilite in questo modo modalità efficaci di collaborazione tra Stato, regioni ed enti locali risulta di fatto superata una prassi che ha visto in questi anni il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato dal 1999 con la partecipazione del sindaco del capoluogo e del presidente della provincia, assolvere, oltre alla sua propria funzione di organo di coordinamento tra articolazioni dello Stato, anche a quella di sede di coordinamento tra stato ed enti locali, con il limite evidente che si tratta pur sempre di un organismo di mera «consulenza del Prefetto». Di qui la scelta, di cui all'articolo 24, comma 6, di prevedere che il Comitato ritorni alla sua originaria composizione tutta interna agli organi dello Stato.

Gli elementi caratterizzanti la seconda parte della legge si riferiscono principalmente alla funzione di polizia locale e alla collaborazione tra Polizia locale e Forze di polizia dello Stato. Si tratta cioè delle quelle norme essenziali che rendono possibile, e in maniera omogenea sull'intero territorio nazionale, il coordinamento tra ordine e sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale, come previsto dall'articolo 118, comma terzo, della Costituzione. Si tratta dunque di norme previste dalla Costituzione, proposte peraltro dalle stesse regioni, che ovviamente non invadono la competenza regionale in materia di polizia amministrativa locale, del resto oramai ampiamente esercitata da un

gran numero di regioni. In quest'ottica il disegno di legge individua:

1) la funzione unitaria di polizia locale come l'insieme delle funzioni effettivamente espletate, sia quelle attribuite dallo stato perché di competenza statale (come le funzioni di polizia giudiziaria o le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza), sia quelle di polizia amministrativa che derivano dalle competenze proprie dei comuni e delle province (articolo 13);

2) le modalità di esercizio della funzione di polizia locale (articolo 14);

3) la qualifica giuridica di agente o ufficiale di polizia locale, attribuita dal sindaco o dal presidente della provincia, come qualifica che incardina l'insieme delle competenze di polizia locale, comprese quelle di derivazione statale (articolo 15).

Si tratta di un impianto fortemente innovativo che definisce finalmente in maniera diretta e unitaria ruolo, qualifica specifica e dipendenza istituzionale degli operatori di polizia locale, superando una volta per tutte la possibile dicotomia tra funzioni di «polizia locale» e funzioni di «polizia amministrativa locale».

Inoltre in questa seconda parte vengono affrontati altri temi di sicura rilevanza per le amministrazioni locali e per le polizie locali quali: le funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale rese da altri dipendenti pubblici (articolo 16); la cooperazione tra Polizia locale e Forze di polizia dello Stato (articolo 17); la disciplina dell'armamento e delle uniformi (articolo 18); l'accesso alle banche dati, comprese quelle del Ministero dell'interno (articolo 19); la patente di servizio e il numero unico nazionale (articolo 20); il trattamento previdenziale e assicurativo, con una sostanziale equiparazione con gli operatori di polizia nazionale (articolo 21).

Si arriva così anche al formale superamento della legge quadro 7 marzo 1986, n. 65, che viene abrogata (articolo 24, comma 1).

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. In attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, la presente legge disciplina forme di coordinamento tra Stato, regioni ed enti locali nelle materie di cui alla lettera *h*) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

2. Il coordinamento fra lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, realizza politiche integrate per la sicurezza delle persone e delle comunità, perseguendo le condizioni ottimali di sicurezza delle città e del territorio extraurbano nonché la tutela dei diritti civili e di sicurezza dei cittadini.

3. La presente legge detta altresì disposizioni in materia di polizia locale.

## Art. 2.

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

*a*) «politiche nazionali della sicurezza», le politiche riguardanti le misure inerenti alla prevenzione e repressione dei reati e quelle dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come complesso dei beni giuridici e degli interessi pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza della comunità nazionale, alla integrità e sicurezza della comunità nazionale e delle sue istituzioni democratiche, nonché alla sicurezza ed all'incolumità dei cittadini, e dei loro beni;

*b*) «politiche locali per la sicurezza», le azioni volte al conseguimento di una ordi-

nata e civile convivenza nelle città e nel territorio regionale, esercitate attraverso le competenze proprie dei comuni, delle province e delle regioni;

c) «politiche integrate per la sicurezza», le azioni volte a coordinare le politiche locali per la sicurezza con le politiche nazionali della sicurezza.

### Art. 3.

#### *(Regioni a statuto speciale)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto compatibili con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, nonché con la disposizione di cui all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

### Art. 4.

#### *(Strumenti del coordinamento)*

1. Ai fini del coordinamento, i sindaci, i presidenti delle province, i presidenti delle regioni e il Ministro dell'interno, quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza, ciascuno per il proprio ambito, procedono alla stipula di appositi accordi.

2. Gli accordi di cui al comma 1 individuano le linee di programmazione strategica annuale e pluriennale, gli obiettivi prioritari delle politiche integrate per la sicurezza e le azioni conseguenti sulla base di una condivisione delle criticità presenti sul territorio e di una reciproca assunzione di responsabilità.

### Art. 5.

#### *(Oggetto degli accordi)*

1. Costituisce oggetto degli accordi di cui alla presente legge il coordinamento, nel-

l'ambito delle rispettive attribuzioni, degli interventi aventi la finalità di migliorare le condizioni della sicurezza urbana attraverso iniziative volte ad integrare le rispettive azioni ai fini del controllo del territorio, della prevenzione dei reati, di un ordinato svolgimento delle attività e della vita sociale negli spazi pubblici, dell'inserimento e dell'integrazione nel tessuto sociale dei cittadini stranieri, della tutela dei minori, del contrasto di ogni fenomeno di oppressione, nonché della promozione di una cultura del dialogo e della legalità.

2. In particolare, possono costituire oggetto degli accordi, le seguenti iniziative:

*a)* la collaborazione tra le Forze di polizia dello Stato e la polizia locale ai fini del controllo coordinato del territorio, anche mediante l'integrazione degli interventi di emergenza e delle attività ordinarie di pattugliamento appiedato;

*b)* l'interconnessione a livello territoriale delle sale operative delle polizie locali con le sale operative delle Forze di polizia statali e la regolamentazione per l'utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività a rischio;

*c)* la cooperazione nello sviluppo delle infrastrutture logistiche necessarie all'attività delle Forze di polizia dello Stato e locali;

*d)* le iniziative di prevenzione e recupero dei fenomeni di devianza e di prevenzione e mediazione dei conflitti sociali e culturali;

*e)* la cooperazione nei programmi di riqualificazione urbana di aree abbandonate o degradate;

*f)* lo sviluppo di moduli formativi e di aggiornamento integrati tra operatori delle strutture di polizia locale e delle Forze di polizia dello Stato, nonché di altri operatori pubblici, ed eventualmente privati, che cooperano allo sviluppo delle politiche di sicurezza;

g) lo sviluppo e la gestione di sistemi informativi comuni in grado di rappresentare le problematiche di ogni territorio con particolare riferimento alla diffusione dei reati e degli illeciti amministrativi e ai fenomeni di disordine sociale e di degrado ambientale anche ai fini di individuare gli indicatori necessari al monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi prefissati;

h) l'informazione preventiva delle iniziative di carattere generale attinenti alle politiche di sicurezza e di tutela dei diritti essenziali di convivenza che s'intendono promuovere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni di competenza.

3. Possono altresì essere oggetto degli accordi:

a) la cooperazione per la partecipazione a iniziative e progetti promossi dall'Unione Europea;

b) le azioni di comunicazione pubblica in materia di sicurezza;

c) ogni altra azione funzionale al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

#### Art. 6.

##### *(Accordi tra Stato ed enti locali)*

1. La proposta di accordo tra Stato, città metropolitane, comuni e province, queste ultime d'intesa con i comuni interessati, può essere promossa da ciascuna delle parti. Per l'esame della proposta di accordo il Ministro dell'interno, o per sua delega il Prefetto, convoca apposito incontro con le parti coinvolte.

2. L'accordo si perfeziona con la sottoscrizione delle parti, ha efficacia vincolante e può essere modificato con le medesime modalità previste per il suo perfezionamento.

3. Ciascun accordo individua la pianificazione temporale, le risorse umane e strumentali da impiegare, nonché le modalità organizzative e le modalità di verifica delle azioni previste, in modo da attuare efficacemente le stesse.

4. Ciascuna parte può recedere dall'accordo per sopravvenute esigenze di pubblico interesse. Il recesso deve essere motivato.

Art. 7.

*(Accordi tra Stato e regioni)*

1. La proposta di accordo tra Stato ed una o più regioni può essere promossa da ciascuna delle parti interessate. Il Ministro dell'interno può, altresì, promuovere la conclusione di accordi quadro efficaci per tutte le regioni. Per l'esame della proposta di accordo, il Ministro dell'interno convoca apposito incontro con le parti coinvolte.

2. La disciplina di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, si applica anche agli accordi tra Stato e regioni.

Art. 8.

*(Accordi territoriali integrati)*

1. Qualora appaia opportuna l'adozione di politiche integrate per la sicurezza che coinvolgano contestualmente Stato, regioni ed enti locali i soggetti interessati promuovono l'adozione di accordi territoriali integrati.

2. La disciplina di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, si applica anche agli accordi tra Stato, città metropolitane, province, comuni e regioni.

Art. 9.

*(Attuazione dell'accordo)*

1. Ogni accordo prevede la costituzione di una cabina di regia, a composizione paritetica, alla quale prendono parte i soggetti dello stesso.

2. Alla cabina di regia sono affidate le funzioni di verifica dell'attuazione, di sviluppo e monitoraggio degli accordi. In particolare, la cabina di regia provvede a:

a) monitorare periodicamente lo stato di avanzamento delle attività concernenti l'ac-

cordo e controllare i risultati intermedi, individuando le eventuali rimodulazioni necessarie all'efficacia dell'accordo;

b) analizzare e risolvere i problemi organizzativi e procedurali che intervengono nella fase di attuazione dell'accordo;

c) esaminare le problematiche connesse alla sicurezza integrata emergenti nei singoli contesti territoriali;

d) proporre eventuali integrazioni o modifiche dell'accordo;

e) formulare una relazione annuale relativa alla attuazione dell'accordo e redigere l'annuale bilancio sociale, indirizzato alla collettività, relativo all'attuazione dell'accordo.

3. Ogni accordo disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della cabina di regia.

#### Art. 10.

##### *(Relazioni istituzionali)*

1. In attuazione del principio di leale collaborazione, comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato cooperano per assicurare la realizzazione delle politiche integrate di sicurezza sul territorio. A tal fine sindaci, presidenti di provincia, presidenti di regione e prefetti possono promuovere, in relazione alle rispettive competenze, incontri per esaminare le problematiche contingenti e concordare le necessarie iniziative.

2. Gli incontri di cui al comma 1 si svolgono nella sede dell'autorità che li ha promossi e ad essi partecipano i soggetti coinvolti nelle problematiche da trattare.

#### Art. 11.

##### *(Conferenza regionale)*

1. In ogni regione si svolge, con cadenza almeno annuale, una Conferenza regionale in materia di sicurezza integrata.

2. La Conferenza regionale, presieduta dal Ministro dell'interno quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza, o da un suo delegato, è convocata dallo stesso Ministro, previa intesa con il presidente della regione in merito alla definizione dell'ordine del giorno. Il Ministro dell'interno e il presidente della regione stabiliscono i soggetti che vi partecipano.

Art. 12.

*(Osservatorio nazionale delle politiche di sicurezza integrate)*

1. È istituito presso il Ministero dell'interno un Osservatorio nazionale delle politiche di sicurezza integrate, di seguito denominato «Osservatorio», a composizione paritetica, tra comuni, città metropolitane, province, regioni e Stato.

2. L'Osservatorio, sulla base delle relazioni informative trasmesse da ciascuna cabina di regia, nonché dell'eventuale ulteriore documentazione richiesta, elabora un rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche integrate di sicurezza sul territorio ed effettua il monitoraggio e la valutazione delle esperienze più significative, provvedendo alla loro diffusione.

3. L'Osservatorio svolge attività di consulenza e documentazione nonché d'indirizzo nel campo della ricerca socio-criminologia, statistica, e della formazione.

4. Con successivo decreto del Ministro dell'interno, acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono disciplinati la composizione ed il funzionamento dell'Osservatorio.

## Art. 13.

*(Funzioni di polizia locale)*

1. Per funzioni di polizia locale, al fine di tutelare l'ordinata e civile convivenza e la qualità della vita locale, si intendono le attività di prevenzione e contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le leggi statali e regionali ovvero i regolamenti locali, nelle materie di specifica competenza dei rispettivi enti locali.

2. Le funzioni di polizia locale spettano ai comuni e alle province in conformità all'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Lo Stato e le regioni provvedono con legge a conferire le funzioni necessarie all'attuazione dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione. Sono comunque fatte salve le disposizioni di legge vigenti relative all'attribuzione di specifiche funzioni di polizia amministrativa locale.

3. Il personale che svolge servizio di polizia locale esercita inoltre, negli ambiti definiti dalla vigente normativa statale, le seguenti funzioni:

- a) funzioni di polizia giudiziaria;
- b) funzioni di polizia stradale;
- c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza;
- d) funzioni di polizia tributaria.

4. Il coordinamento delle funzioni di polizia amministrativa locale tra le polizie comunali e provinciali si effettua secondo le disposizioni stabilite dalla legge regionale.

## Art. 14.

*(Esercizio delle funzioni di polizia locale)*

1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, i comuni singoli e associati e le province sono titolari delle funzioni di polizia locale connesse alle competenze loro attribuite dalle re-

gioni e dallo Stato. A tale fine costituiscono una struttura organizzativa di polizia municipale, anche in forma associata, e provinciale.

2. In materia di polizia amministrativa locale, al di fuori di quanto previsto dalla presente legge ai sensi del comma 1, resta ferma la potestà legislativa regionale secondo quanto previsto dall'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Tale competenza si esercita anche in ordine ai requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione, anche in forma associata, delle strutture di polizia locale.

3. Le funzioni di polizia locale sono svolte dagli agenti e ufficiali di polizia locale.

4. L'autorità giudiziaria si avvale degli agenti e degli ufficiali di polizia locale nei limiti dei compiti propri dei servizi di polizia municipale e provinciale, nel rispetto delle intese intercorse. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria, il personale di polizia locale dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria.

5. La collaborazione della Polizia locale con le Forze di polizia dello Stato derivante dagli accordi di cui all'articolo 4, comma 1, o da specifiche e motivate richieste dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza, è disposta dal sindaco e dal presidente della provincia, nell'ambito delle rispettive attribuzioni. Nell'esercizio di tali attività il personale della polizia locale dipende dalla competente autorità di pubblica sicurezza nel rispetto delle intese intercorse e per il tramite del responsabile del servizio di polizia locale.

6. Per specifiche indagini, i limiti territoriali di esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nel territorio di competenza dell'ente o degli enti associati di appartenenza possono essere superati con provvedimento dell'autorità giudiziaria che le ha richieste. Durante il servizio sono ammesse operazioni esterne all'ambito territoriale di competenza, di iniziativa dei singoli, esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza del-

l'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

7. Ferma restando la disciplina regionale per le missioni degli addetti ai servizi di polizia municipale e provinciale nel territorio regionale per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale, possono essere effettuate missioni esterne al territorio regionale esclusivamente:

a) per finalità di collegamento o di rappresentanza;

b) per soccorso in caso di calamità e disastri, di intesa fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente per il territorio in cui si esercitano le funzioni;

c) in ausilio di altri servizi di polizia municipale o provinciale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previa stipula di appositi accordi fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente per il territorio in cui si esercitano le funzioni.

#### Art. 15.

##### *(Qualifica giuridica del personale di polizia locale)*

1. Al personale che svolge funzioni di polizia locale è attribuita dal sindaco o dal presidente della provincia la qualifica di agente di polizia locale, per gli operatori, o di ufficiale di polizia locale, per gli addetti al coordinamento e controllo e i dirigenti, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) non aver reso dichiarazione di obiezione di coscienza al servizio militare;

c) non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;

d) non essere stato espulso dalle Forze armate o dalle Forze di polizia nazionale o locale, ovvero destituito o licenziato per giu-

sta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.

2. Con accordo sancito in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, possono essere definiti ulteriori requisiti psico-attitudinali o fisici per l'attribuzione delle qualifiche di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Il sindaco o il presidente della provincia dichiara la perdita della qualifica qualora accerti il venire meno di alcuno dei requisiti di cui al comma 1.

4. Il sindaco o il presidente della provincia comunicano al prefetto gli elenchi dei soggetti di cui al comma 1, nonché le revoche di cui al comma 3.

5. La regione prevede e disciplina, ai fini dell'attribuzione della qualifica giuridica di cui al presente articolo, l'effettuazione di uno specifico corso, con superamento di prova finale, diversificato per gli agenti e gli ufficiali di polizia locale.

6. Le qualifiche giuridiche di cui al comma 1 si articolano nei seguenti profili funzionali: agente, ispettore, commissario, dirigente e comandante. La legislazione regionale ne definisce i contenuti generali, l'articolazione in gradi e le modalità di attribuzione.

7. L'incarico di comandante può essere attribuita solo a personale di comprovata formazione ed esperienza con riferimento ai compiti specifici affidati e alla complessità dell'ente di appartenenza.

#### Art. 16.

##### *(Funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale)*

1. Rientra nella competenza legislativa regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, la disciplina del-

l'esercizio delle funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale svolte dai dipendenti degli enti locali, previo svolgimento di apposito corso e superamento della relativa prova di esame.

2. Il personale di cui al comma 1 assume, anche ai fini della legge penale, la qualifica e le responsabilità connesse alle attività ad esso conferite.

#### Art. 17.

*(Cooperazione tra Forze di polizia nazionali e di Polizia locale)*

1. Le Forze di polizia dello Stato e la Polizia locale cooperano, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, ai fini della sicurezza della città e del territorio. A tali fini, il questore, quale autorità tecnica di pubblica sicurezza competente per territorio, o un suo delegato, convoca periodicamente incontri di lavoro con il responsabile della polizia municipale, che ne può richiedere la convocazione, e con il competente comandante dell'Arma dei carabinieri e, se interessati, con il responsabile della polizia provinciale e con i comandanti delle altre Forze di polizia nazionali

2. I responsabili delle Forze di polizia nazionali e della polizia locale possono comunque richiedere al Questore, competente per territorio, la convocazione di specifici incontri al fine di coordinare i rispettivi interventi, anche in attuazione degli accordi di cui all'articolo 4.

#### Art. 18.

*(Disciplina dell'armamento e delle uniformi degli agenti e ufficiali di polizia locale)*

1. Gli agenti e gli ufficiali della polizia locale portano senza licenza le armi in dotazione nel territorio dell'ente o degli enti associati, nonché, limitatamente alle esigenze

di servizio, anche fuori da tale territorio. Il comandante può autorizzare, per motivate esigenze organizzative, il porto delle armi fuori dal servizio e fuori dal territorio dell'ente o degli enti associati, dandone comunicazione al prefetto.

2. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti:

*a*) i requisiti psico-fisici richiesti per l'affidamento delle armi;

*b*) i casi in cui l'abilitazione al porto delle armi è sospesa di diritto;

*c*) gli obblighi generali degli enti locali e del personale in ordine alla consegna, alla tenuta e alla custodia delle armi e delle munizioni;

*d*) le tipologie delle armi di cui la polizia locale può essere dotata, anche in relazione al possesso delle attribuzioni di cui agli articoli 13 e 15;

*e*) i criteri generali per l'addestramento all'uso delle armi e l'accesso ai poligoni utilizzati dalle Forze di polizia nazionali.

3. Gli operatori di polizia locale possono essere dotati di strumenti di autotutela che non siano classificati come arma. Per strumenti di autotutela, che hanno scopi e natura esclusivamente difensiva, si intendono, tra gli altri, il casco protettivo, il giubbotto anti-proiettile, lo *spray* irritante e il bastone estensibile. Il porto degli stessi è disposto dal Comandante in relazione ai diversi servizi.

4. L'ente locale specifica l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3.

5. Le uniformi del personale, secondo quanto disposto con legge regionale, devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia nazionali e delle Forze armate. Sulle uniformi degli operatori di polizia locale deve essere riportata in modo visibile l'indicazione del-

l'ambito territoriale di esercizio delle funzioni.

Art. 19.

*(Accesso alle banche dati del Ministero dell'interno, del pubblico registro automobilistico, della Direzione generale della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)*

1. All'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

«L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al primo comma è altresì consentito agli ufficiali o agenti di polizia locale e agli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, debitamente autorizzati ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, secondo modalità individuate con apposito regolamento di attuazione.

È escluso per gli ufficiali e agenti di polizia locale di cui al terzo comma l'accesso ai dati e alle informazioni secretati, previsti dall'articolo 21 della legge 26 marzo 2001, n. 128.

Gli ufficiali ed agenti di cui al terzo comma conferiscono senza ritardo al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza di cui all'articolo 8, le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e di repressione dei reati e di quelle amministrative, secondo modalità tecniche individuate con apposito regolamento di attuazione».

2. All'articolo 16-*quater* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli operatori di polizia locale accedono gratuitamente ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della Direzione generale della moto-

rizzazione e sicurezza del trasporto terrestre, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

3. I regolamenti di cui ai commi terzo e quinto dell'articolo 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121, introdotti dal comma 1 del presente articolo, sono adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 20.

*(Patente di servizio, immatricolazione dei veicoli di servizio, pedaggi autostradali, concessioni radio e numero telefonico unico nazionale)*

1. La conduzione di veicoli adibiti ai servizi di polizia locale è riservata al personale munito di apposita patente di servizio rilasciata dal prefetto della provincia nella quale il dipendente presta servizio, secondo le disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 139 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. I veicoli in dotazione alla polizia locale sono esentati dalle tasse di immatricolazione ed automobilistiche e dal pedaggio autostradale.

3. Gli apparati radiotrasmittenti dei servizi di polizia locale sono esentati dal pagamento del canone di concessione delle frequenze radio.

4. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 agosto 1997, n. 281, un numero unico nazionale per l'accesso alle sale operative delle polizie locali e ne è disciplinato l'utilizzo.

## Art. 21.

*(Disposizioni concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale dei servizi di polizia locale)*

1. Il rapporto di lavoro del personale dei servizi di polizia locale è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell'ambito della disciplina di comparto, sono adottate in sede contrattuale apposite misure riguardanti il settore della polizia locale, al fine di tenere conto delle differenze funzionali interne al comparto stesso e della specificità del personale.

2. Al personale dei servizi di polizia locale a cui è attribuita la qualifica di cui all'articolo 15 si applicano, in materia previdenziale, assistenziale e infortunistica, le disposizioni previste per le Forze di polizia nazionali. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi e di altro mezzo di coazione fisica, si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, nonché l'articolo 3-bis del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89. Si applica, altresì, la disciplina vigente per la Polizia di Stato in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.

3. Al personale della polizia locale a cui è attribuita la qualifica di cui all'articolo 15 è corrisposta un'indennità di polizia locale, articolata per livelli di responsabilità, pensionabile e finanziata a valere su un apposito fondo istituito a carico del Ministero dell'interno, nella misura determinata dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le indennità di vigilanza previste alla data di entrata in vigore della presente legge confluiscono nell'indennità di polizia locale.

4. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbli-

gatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto al fine di istituire una apposita classe di rischio per il personale della polizia locale a cui è attribuita la qualifica di cui all'articolo 15, adeguata ai compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato.

Art. 22.

*(Disposizione finanziaria)*

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 23.

*(Disposizioni transitorie)*

1. Al personale della polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è attribuita la qualifica di agente o ufficiale di polizia locale ai sensi dell'articolo 15, comma 1, e spetta la patente di servizio di cui all'articolo 20, comma 1, che è rilasciata entro sessanta giorni da tale data.

2. Il personale degli enti locali cui sono attribuite funzioni ausiliarie di polizia ammini-

strativa locale alla data di entrata in vigore della presente legge non è tenuto allo svolgimento del corso e al superamento della prova d'esame di cui all'articolo 16, comma 1.

3. Fino all'acquisizione di efficacia degli accordi di cui all'articolo 15, comma 2, della presente legge trovano applicazione le disposizioni regionali in materia.

#### Art. 24.

##### *(Abrogazioni e ulteriori modificazioni legislative)*

1. La legge 7 marzo 1986, n. 65, è abrogata.

2. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: «dei servizi di protezione civile» sono inserite le seguenti: «e dei servizi di polizia locale».

3. All'articolo 15, comma 7, della legge 8 luglio 1998, n. 230, dopo le parole: «nella polizia di Stato», sono inserite le seguenti: «nella polizia locale,».

4. All'articolo 57 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «del corpo forestale dello Stato» sono inserite le seguenti: «, gli ufficiali di polizia locale»,

b) al comma 2, lettera b), le parole: «le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «gli agenti di polizia locale».

5. Alla legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo

della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato»;

2) il quinto comma è abrogato;

*b)* all'articolo 24, dopo le parole: «della pubblica autorità» sono inserite le seguenti: «, con esclusione dei regolamenti e dei provvedimenti degli enti locali e delle regioni».

6. All'articolo 208, comma 2, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: « della Guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «, della Guardia di finanza e della Polizia locale».

